

15975-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CU

Oggetto

LEASING

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Ud. 08/05/2018 - CC

R.G.N. 12540/2017

Non 15975  
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12540-2017 proposto da:

TECHNOSYSTEM DIGITAL NETWORK S.P.A.

5  
2  
1  
1

, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A. C.F./

1  
1  
1  
2

;

11

4786  
18

*- controricorrente e ricorrente incidentale -*

*contro*

TECHNOSYSTEM S.R.L.;

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 1378/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

Technosystem Digital Network s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo propose appello nei riguardi della sentenza del tribunale di Milano che, in accoglimento della domanda della concedente Bnp Paribas Lease Group s.p.a., l'aveva condannata alla restituzione di un immobile ottenuto in leasing traslativo, stante l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento di alcuni canoni, nel contempo rigettando la domanda di restituzione di quanto già corrisposto;

la corte d'appello di Milano ha respinto il gravame della società relativo al rigetto di questa domanda, ritenendo non applicabile l'art. 1526 cod. civ., sebbene in via analogica l'art. 72-quater legge fall., disposizione dettata in tema di fallimento ma connotata da identità di *ratio* rispetto alla fattispecie del concordato preventivo;

in particolare ha rigettato la pretesa per carenza di prove in ordine al presupposto delineato dall'art. 72-quater, costituito dall'esistenza di una differenza fra la maggiore somma ricavata dalla società di

leasing per mezzo della vendita o di altra collocazione del bene rispetto al credito residuo in linea capitale;

la società Technosystem ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi;

la Bnp Baribas Lease ha replicato con controricorso, nel quale ha dedotto un motivo di ricorso incidentale sul capo afferente alla compensazione delle spese processuali;

le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

a mezzo del ricorso principale la società deduce: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 169-bis legge fall. e dell'art. 11 delle preleggi, quanto all'applicazione analogica dell'art. 72-quater legge fall. a fattispecie di scioglimento del contratto di leasing estranea alla procedura fallimentare, già regolata per costante giurisprudenza dalla distinta disposizione ex art. 1526 cod. civ.; (ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché mai si sarebbe potuto ritenere l'art. 72-quater applicabile al caso di specie, atteso che la richiesta di risoluzione del contratto di leasing era stata fatta non dall'organo concorsuale o dalla società sottoposta a concordato, bensì dalla banca creditrice, che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa e aveva adito il giudice per ottenere la restituzione del bene; di contro l'applicazione dell'art. 169-bis, quinto comma, legge fall. non era stata richiesta da alcuna parte, con conseguente discordanza tra chiesto e pronunciato;

il ricorso principale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è manifestamente fondato;

l'impugnata sentenza ha premesso che la fattispecie rientrava nel leasing traslativo;

tuttavia ha negato alla società utilizzatrice il diritto a ottenere la restituzione dei canoni corrisposti ritenendo applicabile non l'art. 1526 cod. civ. ma, per analogia (essendosi trattato di società in concordato preventivo) l'art. 72-quater legge fall., che avrebbe presupposto di fornire la prova della differenza fra la maggiore somma ricavata dalla società di leasing per mezzo della vendita o di altra collocazione del bene rispetto al credito residuo in linea capitale;

a dire della corte d'appello di Milano l'identità di *ratio* legittimante il ricorso all'analogia sarebbe, quanto al concordato, desumibile dall'art. 169-bis legge fall., non applicabile *ratione temporis* al caso oggetto di esame ma costituente valido referente interpretativo per rinvenire la disciplina utile allo scopo, trattandosi di norma recante una disciplina analoga giustappunto all'art. 72-quater;

l'assunto della corte d'appello non può esser condiviso perché non tiene conto della circostanza che tanto l'art. 72-quater, quanto l'art. 169-bis legge fall. (ove anche si ammettesse per via interpretativa una qualche ipotetica pertinenza di questa norma al caso di specie, in vero *ratione temporis* a essa sottratto) hanno come presupposto il caso dello scioglimento del contratto avvenuto per iniziativa, rispettivamente, degli organi fallimentari (essendo l'art. 72-quater

collegato all'art. 72 legge fall.) o del debitore (ai sensi dell'art. 169-bis);

in particolare l'art. 72-quater legge fall. suppone che al contratto di locazione finanziaria si applichi, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72, disposizione secondo la quale, per i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, ove, nei confronti di una di esse, sia dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal contratto medesimo;

ai sensi dell'art. 72-quater, in caso di scioglimento del contratto, il concedente quindi ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale;

tale specifico ambito dell'art. 72-quater è pacificamente delineabile in base alla giurisprudenza di questa Corte, avente come costante riferimento l'ipotesi dello scioglimento del contratto di leasing per volontà del curatore (v. Cass. n. 21213-17; Cass. n. 4862-10);

in eguale prospettiva si colloca, per i procedimenti di concordato introdotti dopo il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni, in l. n. 134 del 2012, l'art. 169-bis legge fall., quanto ai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, rispetto ai quali

il debitore, nel ricorso ex art. 161 legge fall., abbia chiesto di essere autorizzato allo scioglimento;

nel caso di specie il richiamo alle dette norme, da parte della corte territoriale, è inconferente, essendosi trattato di risoluzione del contratto a iniziativa della banca concedente, a seguito di azione ordinaria per inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni;

in tale ipotesi l' inammissibilità di una qualsivoglia applicazione analogica dell'art. 72-quater è dettata dalla natura eccezionale della disposizione;

questa Corte da tempo afferma la necessità di un'esegesi restrittiva di essa, essendo stato chiarito che l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 72-quater l. fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da tale distinzione derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento (v. Cass. n. 19732-11); pretendere di ricavare dalla legge fallimentare le regole da applicare in caso di risoluzione del contratto di leasing presupporrebbe che la legge non disciplinasse questa fattispecie, mentre così non è, perché proprio la presenza dell'art. 1526 cod. civ. (che è norma generale rispetto all'art. 72-quater cit.) "rende impensabile il ricorso all'analogia, per mancanza del suo primo presupposto, cioè la lacuna nell'ordinamento" (cfr. ancora Cass. n. 19732-11);

pertanto, anche ad ammettere che nell'ordinamento vi sia una lacuna, essa non potrebbe essere colmata con l'applicazione

analogica dell'art. 72-quater, norma che non disciplina la risoluzione del contratto di leasing (art. 1453 cod. civ.), ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore;

poiché allora la norma fallimentare è destinata a disciplinare una fattispecie concreta del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma sostanziale, discende che il ricorso principale va accolto e l'impugnata sentenza cassata;

ciò determina l'assorbimento del ricorso incidentale col quale, per asserita violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la Bnp Paribas Lease Group ha chiesto cassarsi la sentenza nel capo attinente alla compensazione delle spese processuali;

segue il rinvio alla medesima corte d'appello la quale, in diversa composizione, rinnoverà l'esame uniformandosi ai principi di diritto esposti;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Milano.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Isabella Panacchia*

